

TRA

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., con sede in Velletri (Roma) Via Troncavia 6 C.F.11211231003, in persona dell'Amministratore Delegato, (nel seguito, per brevità, anche "VOLSCA"), iscritta all'Albo Autotrasportatori merci conto terzi al n. RMT5824031B e al REN con n. M0095856;

E

la Ditta iscritta all'Albo Autotrasportatori merci conto terzi al n. ... e al REN con n.....;

PREMESSO

- che la DITTAè risultata aggiudicataria di un procedura di gara indetta dalla VOLSCA per il servizio di noleggio automezzi adibiti al servizio di igiene urbana.
- che la DITTA dichiara che quanto risulta dal presente Accordo, dal Bando, dal Capitolato di gara e suoi allegati, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Ciò premesso e ritenuta la premessa parte integrante della presente scrittura privata le parti stipulano quanto segue

ARTICOLO 1) – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di esecuzione dei singoli contratti, relativa alle prestazioni del servizio di noleggio automezzi adibiti ai servizi di igiene urbana a favore di Volsca Ambiente e Servizi SpA. La Stipula del presente accordo dà origine all'obbligo, per l'aggiudicatario, di procedere, alla stipula dei contratti di noleggio. Il servizio dovrà essere eseguito nei modi e nei termini indicate nel Capitolato tecnico . In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali a carico della Ditta saranno applicate le penali previste dal suddetto Capitolato.

ARTICOLO 2) – DURATA DEL L'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà validità di dal momento della stipulazione. Volsca Ambiente e Servizi SpA. stipulerà singoli contratti di noleggio , sempre nel rispetto del termine di scadenza dell'accordo quadro. Volsca Ambiente e Servizi SpA si riserva la possibilità di prorogare la durata dell'accordo quadro di

ARTICOLO 3) – CORRISPETTIVO

Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo dell'accordo quadro ammonta ad Euro (/00), iva esclusa. Si precisa che l'importo posto a base di gara è stimato e Volsca Ambiente e Servizi SpA si riserva la possibilità di incrementare o diminuire l'importo dell'accordo quadro alle medesime condizioni ivi previste

ARTICOLO 4) – MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Il servizio previsto nei singoli contratti che deriveranno dall'accordo quadro verrà svolto secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel Capitolato e negli altri atti di gara allegati , nonché sulla base dell'offerta presentata. Tali condizioni contenute nel Capitolato e negli altri atti di gara, le Parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare e di considerare qui inserito punto per punto perché formino parte integrante e sostanziale e ove occorra, veri e propri dispositivi del presente atto, sebbene ad esso materialmente non allegati.

ART. 5) – CONTRATTI

Volsca Ambiente e Servizi SpA provvederà, successivamente alla stipula dell'accordo quadro, all'emissione di ordini a cui seguiranno singoli contratti di noleggio, dei quali l'Offerta Economica e gli altri documenti presentati dal Soggetto Aggiudicatario in sede di gara sono parti integranti. Il

rapporto contrattuale si formalizza alla conclusione di tutti gli adempimenti previsti nel Contratto inviato al Soggetto Aggiudicatario entro i termini previsti dallo stesso.

ARTICOLO 6) – PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le modalità di pagamento del servizio verranno ulteriormente dettagliate nei singoli contratti che verranno stipulati con Volsca Ambiente e Servizi SpA

.Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito al lotto aggiudicato é

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro ed ai singoli contratti devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 7) – GARANZIA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, la Ditta ha presentato fideiussione bancaria n. della Banca – Agenzia – Via –(città) rilasciata in data 201... per l'importo di Euro (lettere/00) avente validità fino a Tale garanzia sarà svincolata successivamente alla stipulazione dell'ultimo dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro.

ARTICOLO 8) – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La ditta appaltatrice è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi nell'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti che da esso derivano: - eseguire il servizio oggetto del presente accordo quadro con regolarità ed efficienza nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni, le condizioni previste, oltre che dal capitolato d'onori e dal capitolato tecnico, dalle norme legislative e regolamentari del settore; - rispettare le condizioni particolari di esecuzione previste nel Capitolato tecnico; - rispettare l'offerta economica presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati negli atti di gara; - comunicare qualsiasi modifica di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.vo 50/2016; - - essere edotto che l'affidamento sarà risolto di diritto in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico dell'aggiudicatario, anche provvisorio, o del contraente; - impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza - essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria. - accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia; - - non essersi accordata e non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla gara; - rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998 - essere edotto che i committenti potranno procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. - accettare le condizioni particolari di esecuzione dei singoli contratti derivanti dall'Accordo Quadro, previste nel capitolato di gara .

ARTICOLO 9) - PENALITA' E RISOLUZIONE

Le parti concordano e danno atto, in forza anche di quanto stabilito nel Capitolato, che nel caso si rilevassero inadempimenti nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento delle penalità previste dal Capitolato. Fermo restante la facoltà della Società appaltante di recedere, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni, dal contratto, la risoluzione contrattuale potrà altresì essere applicata, ad insindacabile giudizio dalla Società appaltante mediante pec nei seguenti casi:

- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara;

In caso di risoluzione la Società appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente atto, trovano applicazione le previsioni contenute all'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 smi.

La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare:

1. di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001;
2. che, al proprio interno, dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 non risulta sia stato commesso alcuno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, né sussistono fatti o eventi di qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati.

La ditta aggiudicataria si obbliga a non porre in essere – e a far sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere – atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal decreto legislativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai precedenti punti 1 e 2, la stazione appaltante:

- avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l'esecuzione del contratto, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento in questione;
- ovvero, in alternativa,
- avrà facoltà di risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ovvero potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inadempimento in questione.

Si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 smi.

ARTICOLO 10) – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie relative all'esecuzione delle forniture che potessero insorgere fra le Parti, saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro competente Velletri

ARTICOLO 11) – ONERI CONTRATTUALI E FISCALI

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura sono a carico della Ditta aggiudicataria che, come sopra costituita, vi si obbliga. Tutti gli atti relativi alla gara ed i regolamenti citati, ancorché non materialmente allegati al presente atto, sono da intendersi espressamente richiamati e considerati quale parte integrante e sostanziale di esso.